



Center of Excellence
Research and Innovation
for Large dimension
Structures and Infrastructures



ALL

CONVENZIONE PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Centro Sviluppo Materiali S.p.A., in seguito denominato anche "CSM", con sede legale in Via di Castel Romano 100 - 00128 Roma, P.IVA 00903541001, C.F. 00477510580, rappresentata dal suo Amministratore Delegato, Ing. Guido Chiappa, nato a Genova il 03/04/1971 domiciliato per la carica presso la sede della società,

E

Università di Messina – Centro di Eccellenza, Ricerca e Innovazione Strutture e Infrastrutture di grandi dimensioni, in seguito denominato anche "CERISI", con sede legale in Via F. Stagno d'Alcontres, 31 – 98166 Messina, P.IVA 00724160833, C.F. 80004070837, rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Eugenio Guglielmino, nato a CATANIA il 30/12/1954, domiciliato per la carica presso la sede del Centro.

Nel prosieguo del presente Accordo, CSM e CERISI sono indicate anche quali "Parti" e ciascuna di esse, singolarmente, quale "Parte".

PREMESSO

che le Parti riconoscono reciprocamente, sulla base di quanto pubblicamente noto nonché di pregresse ed attuali relazioni personali tra autorevoli propri esponenti, che i rispettivi campi d'interesse e patrimoni di know-how tecnico, scientifico e strumentale sono potenzialmente idonei alla realizzazione di interessanti sinergie spendibili nel settore della ricerca applicata, dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica e che sussistono le condizioni per avviare una collaborazione in tal senso ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Oggetto della collaborazione

1.1 CSM e CERISI si impegnano a favorire una collaborazione reciproca finalizzata alla realizzazione di specifici accordi nelle due seguenti tipologie di attività:

A) (*rapporti istituzionali*) svolgimento in partnership di progetti finanziati da organizzazioni/Enti di ricerca nazionali ed internazionali e promozione di attività di pubblico interesse;

B) (*rapporti commerciali*) conferimento di incarichi di consulenza-analisi definiti a fronte di specifici contratti dietro presentazione di una offerta formale.

1.2 Le attività sub A, sotto il profilo tecnico, potranno riguardare, a mero titolo esemplificativo:

~~i. caratterizzazione meccanica, tecnologica, chimica e termo-fisica di materiali metallici e plastici;~~

ii. test specifici su componenti sottoposti a processi di stampaggio di lamiera (a caldo e a freddo), stampaggio di polimeri; fonderia (sabbia e predisposta), saldature;



Center of Excellence
Research and innovation
for large dimensions
Structures and Infrastructures



- iii. *progettazione, anche con strumenti di simulazione, di processi tecnologici;*
- iv. *realizzazione di prototipi mediante processi di stampaggio di lamiera a caldo o a freddo.*

e potranno svolgersi, sempre a titolo esemplificativo, nelle forme di seguito indicate:

- a) *condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta;*
- b) *partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea;*
- c) *collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui CERISI e CSM partecipano;*
- d) *diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio attraverso workshop o partecipazione a fiere;*
- e) *svolgimento di tesi di laurea e tesi di laurea magistrali con la supervisione di uno o più referenti delle parti;*
- f) *definizione di temi su cui stabilire accordi commerciali e di trasferimento tecnologico;*
- g) *sviluppo, gestione e coordinamento di attività di formazione su specifici temi di interesse del CSM e degli attori del territorio, attraverso il supporto del CERISI;*
- h) *promozione di modelli di innovazione basati nella valorizzazione delle imprese locali;*
- i) *costituzione di aggregazioni pubblico-private nel campo della Ricerca ed Innovazione sui temi specifici.*

1.3 Le attività sub B saranno di volta in volta definite mediante la stipula di specifici contratti nei quali saranno definiti oggetto, modalità esecutive, durata, ammontare e modalità di erogazione dei corrispettivi e altre eventuali relative determinazioni.

La stipula di tali contratti avverrà, per quanto concerne per il CERISI, ai sensi del vigente *Regolamento per le Attività Conto Terzi dell'Università di Messina*.

2) Comitato di Gestione

2.1 Le Parti convengono di costituire un apposito Comitato di Gestione (CdG), che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, composto come segue:

CSM: Dott. Ing. Antonio Lucci, nato a Latina il 04/06/1970

CERISI: Prof. Ing. Vincenzo Crupi, nato a Lamezia Terme il 16/07/1971

Eventuali sostituzioni e/o integrazioni dei componenti il CdG saranno successivamente indicate dai rappresentanti legali delle Parti.

2.2 Il CdG ha il compito di individuare gli obiettivi strategici della collaborazione, fornire le linee di indirizzo generali nonché identificare i responsabili delle aree di riferimento. Il CdG si riunirà con periodicità quadrimestrale e/o ogni qualvolta si renda necessario, per la verifica e l'aggiornamento degli obiettivi strategici e degli indirizzi generali della collaborazione.



Center of Excellence
Research and Innovation
for Large Dimensional
Structures and Infrastructures



3) Durata e rinnovo

Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e avrà durata di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso; potrà essere rinnovato alla scadenza, per pari periodo, tramite scambio di lettera fra le Parti.

L'eventuale recesso anticipato di una delle Parti dovrà essere comunicato all'altra Parte con lettera raccomandata A/R e con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Il recesso dal presente Accordo non dà luogo a risoluzione dei progetti e/o contratti di cui all'art. 1 eventualmente vigenti al momento del recesso stesso.

4) Sicurezza, accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

4.1 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

4.2 Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'Articolo 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni impartite dai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione.

4.3 Il personale delle Parti contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso ai luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

4.4 Gli obblighi previsti dall'Art.26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

4.5 Resta inteso che il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

5) Diritti di proprietà industriale ed intellettuale

5.1 Fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle leggi vigenti, le Parti, con riferimento alla ricerca congiunta da effettuarsi, concordano che tutti i diritti sulle idee, invenzioni, opere intellettuali, strategie, progetti e dati creati durante l'attività oggetto del presente Accordo, o da essa risultanti, ivi compresi tutti i diritti su brevetti, diritti di autore, diritti su informazioni riservate, diritti su banche dati, diritti sui marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale saranno regolati da appositi accordi attuativi.

5.2 Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

5.3 Restano esclusi dalla titolarità del CERISI tutti i marchi, brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato di CSM, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.



Center of Excellence
Research and Innovation
for Large Enterprises
Strategic and Industrial Core



6) Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, altro segno distintivo delle altre Parti (incluse abbreviazioni), salvo preventiva autorizzazione scritta espressa della Parte che concede l'utilizzo del proprio segno distintivo.

7) Riservatezza

7.1 Ciascuna Parte si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali e a non divulgare a terzi, in tutto o in parte, sotto alcuna forma, tutte le Informazioni Riservate ricevute dall'altra Parte nell'ambito delle attività risultanti dal presente Accordo; in particolare, ciascuna Parte si obbliga nei confronti dell'altra a:

a) limitare la conoscenza o l'accesso alle Informazioni Riservate al proprio personale solo nei termini strettamente indispensabili all'esecuzione delle attività, rendendo tali soggetti individualmente e previamente edotti degli obblighi di cui al presente articolo e vincolandoli al rispetto dei relativi obblighi di riservatezza alle stesse condizioni;

b) accertarsi che tutte le altre persone eventualmente autorizzate ad aver accesso alle Informazioni Riservate al di fuori del proprio personale (consulenti, collaboratori, fornitori), sempre che necessitino di tali Informazioni ai soli fini delle attività, siano a conoscenza del fatto che le Informazioni cui accederanno sono da considerarsi di natura strettamente riservata e osservino gli obblighi di cui al presente articolo ai medesimi termini e condizioni;

c) conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate, adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi;

d) utilizzare o far utilizzare a terzi le Informazioni Riservate unicamente per gli scopi per i quali sono state ricevute.

e) restituire, su semplice richiesta scritta della Parte Cedente, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura contenenti le Informazioni Riservate.

7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le Informazioni Riservate che ciascuna di esse potrà ricevere dall'altra e tutti i diritti di qualsiasi natura esistenti sulle stesse, nessuno escluso, resteranno di esclusiva proprietà e titolarità della Parte che le ha comunicate e che la sottoscrizione dell'Accordo e/o dei contratti di consulenza-analisi non comporterà per le Parti alcun diritto di licenza, implicito o esplicito, relativo alle invenzioni o alle scoperte alle quali tali informazioni facciano riferimento, né la concessione di alcun marchio di fabbricazione o di vendita o di altra proprietà industriale e/o intellettuale.

7.3 Ai fini del presente documento, si intendono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni fornite come tali dalle Parti in forma scritta e/o su altro supporto fisico.

7.4 Resta inteso tra le Parti che la violazione delle obbligazioni di riservatezza di cui al presente articolo deve essere provata dimostrando la mala fede.

7.5 Le obbligazioni di riservatezza resteranno valide ed impegnative per le Parti anche in caso di mancato affidamento di attività e/o successivamente alla cessazione per qualunque motivo delle trattative e/o in caso di mancato buon esito dell'Accordo, per il termine massimo consentito dalla legge.



Center of Excellence
Research and Innovation
for large dimensions
Structures and Infrastructures



8) Trattamento dei dati

8.1 Ciascuna Parte provvede al trattamento, all'utilizzo, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali raccolti nell'ambito del presente Accordo in conformità alla normativa del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, esclusivamente per le finalità connesse alla sua attuazione e per i relativi adempimenti di legge. Il Titolare del trattamento dei dati personali effettuato da ciascuna Parte, è la Parte medesima nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore. Ciascuna Parte comunica all'altra tempestivamente nominativo e recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

8.2 Le Parti hanno facoltà di rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la collaborazione oggetto del presente Accordo e di pubblicare sul medesimo sito, previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, alcuni dati riguardanti l'attuazione del presente Accordo.

9) Controversie

9.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

9.2 Nel caso in cui la controversia non sia stata risolta ai sensi del comma precedente entro 90 (novanta) giorni a partire dalla comunicazione scritta di una delle Parti all'altra, qualsiasi controversia sorta sarà rimessa alla giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Roma, anche in caso di connessione con altre cause sottoposte ad altra Autorità Giudiziaria.

10) Esclusione di rapporti diversi

Con il presente accordo le parti intendono porre in essere tra loro unicamente un rapporto di collaborazione per il raggiungimento dei fini di cui al punto 1, con esclusione di qualsiasi altro rapporto.

11) Miscellanea

11.1 Con la sottoscrizione dell'Accordo, il CERISI dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, del disposto del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e di aver visionato il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di CSM redatto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 presenti sul sito www.c-s-m.it.

11.2 La mancanza e/o il ritardo di una Parte nell'esercizio di qualsiasi diritto ai sensi dell'Accordo e/o dei contratti di consulenza-analisi da esso derivanti non potranno in nessun caso essere intesi come una rinuncia all'esercizio del diritto stesso, né in nessun caso l'esercizio di un diritto, singolo o parziale, potrà escludere l'esercizio di qualsiasi altro e/o ulteriore diritto.

11.3 Qualsiasi prassi, adottata da una delle Parti nel corso dell'esecuzione delle attività derivanti dal presente Accordo, non conforme ad una o più condizioni specificate in questo documento, o nei documenti citati e/o ad esso allegati, anche se ripetuta nel tempo, non potrà pregiudicare in nessun caso il diritto della Parte di richiedere l'applicazione delle stesse in qualsiasi momento.

11.4 L'invalidità, la nullità e l'inapplicabilità di una o più disposizioni della presente Convenzione non pregiudicheranno le altre disposizioni che, pertanto, dovranno essere interpretate in tutti i loro aspetti come se le disposizioni nulle, invalide o inapplicabili siano omesse. Le Parti si obbligano fin d'ora ad adoperarsi in buona fede a sostituire tali eventuali disposizioni invalide, nulle o inapplicabili con altre disposizioni di legge valide e applicabili quanto più simili possibile per contenuto ed effetti alla disposizioni sostituite.

Handwritten signature

Handwritten signature



Center of Excellence
Research and Innovation
for large dimensions
Structures and Infrastructure



Art. 12 – Efficacia

La presente convenzione acquista piena efficacia giuridica in seguito all'approvazione degli organi di vertice dell'**Università degli Studi di Messina** e del **Centro Sviluppo Materiali S.p.A.**, secondo i rispettivi ordinamenti, da comunicarsi a cura dei sottoscritti rappresentanti legali delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto

Messina, 27/07/2016

per il **CERISI-UNIME**

Il Direttore del C.E.R.I.S.I.

EUGENIO GUGLIELMINO

Letto, confermato e sottoscritto

Messina, 27/07/2016

per il **Centro Sviluppo Materiali S.p.A.**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

GUIDO CHIAPPA